



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Trapanese

... °°° ...

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 398 del 15 NOV. 2016

OGGETTO: Rinnovo della convenzione dello Sportello Catastale decentrato approvato con delibera di G.M. n.226 del 26.05.2016. - Modalita' di prosecuzione e/o rinnovo della gia' costituita polizza bancaria n. 13000102, con la Banca CREDITO SICILIANO s.p.a., affidataria del servizio tesoreria comunale.

L'anno duemila sedie' il giorno quindici del mese di novembre in Castelvetro nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

| pres. | ass. |
|-------|------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Giunta Municipale n. 226 del 26.05.2016, e' stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Territorio di Trapani ed il Comune di Castelvetrano un Protocollo di Intesa avente ad oggetto l'attivazione di uno Sportello Catastale Decentrato autogestito per il rilascio al pubblico di visure catastali desumibili dalla consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, affidando la gestione dello stesso al personale dell'Ente,
- Per le finalita' di cui sopra, l'agenzia del territorio impone la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia, per l'attivazione della convenzione di cui in premessa;
- l'A.C. ha autorizzato il dirigente del IV° Settore Programmazione Finanziaria di avviare le procedure conformi alla costituita cauzione ai fini del rinnovo della "fidejussione bancaria" con banca CREDITO Siciliano s.p.a., in scadenza in forza del certificato n. 1300102", del 18/04/2013 (doc.01), in favore dell'Agenzia del Territorio secondo lo "schema di garanzia" (doc.02);
- Lo Sportello costituisce un concreto e reale supporto ai cittadini che hanno accettato positivamente per l'opportunità offerta dal servizio nell'ambito territoriale.

CONSIDERATO che il rinnovo della fidejussione a garanzia, ha una durata di anni tre (3 + 240) giorni dalla data di sottoscrizione, la cui scadenza si protrae oltre il termine contrattuale della convenzione (gestione tesoreria comunale) stipulata tra il comune di Castelvetrano e la banca CREDITO Siciliano s.p.a già affidataria della Tesoreria Comunale.

RITENUTO conforme approvare i suddetti atti propeedeutici e vincolanti.

VISTO il vigente Statuto Comunale; Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme e modi di legge,

DELIBERA

DARE ATTO che il rinnovo della fidejussione bancaria, a garanzia dell'attività dello Sportello Catastale decentrato, ha durata di anni tre (3 + 240) giorni dalla data della stipula, e che detto termine di scadenza contrattuale risulta essere differito rispetto alla scadenza contrattuale del già affidato servizio di tesoreria comunale con la Banca Credito Siciliano s.p.a..

IMPEGNARE, pertanto, l'A.C. per le motivazioni di cui sopra, a far rilevare il credito di firma relativo all'impegno già assunto da parte del tesoriere, nel caso che il nuovo affidamento del servizio di tesoreria risulta assegnato ad altro soggetto giuridico.


TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla Banca CREDITO SICILIANO s.p.a. con sede in Palermo, via Siracusa 1/E, già affidataria del servizio tesoreria comunale;

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione in tutti i sensi dell'art. 12 3° comma della L. R. n. 44/91,

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO





IL SEGRETARIO COMUNALE



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R.
44/91

Castelvetro, li **15 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la
presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno
dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doc. 01



CREDITO SICILIANO
Società per Azioni
Sede Legale: Via Siracusa, 1/E 90141 Palermo
Direzione Generale: Via Scialari, 40/B - 95024 Acireale
Capitale Sociale € 124.573.241,00 I.v.
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04226470823

Telefono: 091.337.111
Telefax: 091.337.151
Telex: GREVAL I 322196
S.W.I.F.T.: RSNH IT 3P
Internet: www.creval.it
Email: creditosiciliano@creval.it
PEC: segreteriacreditosiciliano@pec.creval.it

Registro delle Imprese di Palermo n. 04226470823
Albo delle Banche n. 522620 Cod. ABI 3019
Società del "Gruppo bancario Credito Valtellinese"
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Credito Valtellinese s.c.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Acireale, 18 aprile 2013

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 - ROMA

Oggetto: Atto di Fideiussione 13 00102

In riferimento alla fideiussione in oggetto che di seguito riportiamo integralmente:

"Acireale, 22 marzo 2013

Spett.le
Agenzia del Territorio
Largo Leopardi, 5
00185 - ROMA

ATTO DI FIDEIUSSIONE N. 13 00102

Premesso che:

- tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune di Castelvetro verrà stipulata la "Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991" di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005;
- a garanzia degli obblighi derivanti dalla suddetta convenzione speciale il Comune è tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, di €5.000,00 (euro-cinquemila/00), ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005.

Considerato che:

- può accettarsi una cauzione costituita da garanzia fidejussoria bancaria,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto Credito Siciliano Società per Azioni, con sede in Palermo, Via Siracusa 1/E, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, capitale sociale Euro 124.573.241,00 codice fiscale - partita I.V.A. 04226470823, iscritto nel Registro delle Imprese al n.04226470823 - Tribunale di Palermo nel repertorio amministrativo al n.PA 176313, all'albo delle Banche autorizzate in Italia all'esercizio dell'attività bancaria al numero 16900/3, nonché facente parte del Gruppo Credito Valtellinese, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e per esso il dott. Salvatore Giardinella nato a [redacted] nella sua qualità di Procuratore di Sede Centrale, in forza dei poteri di firma

**Credito
Siciliano**



CREDITO SICILIANO
Società per Azioni
Sede Legale: Via Siracusa, 1/E 90141 Palermo
Direzione Generale: Via Solalini, 40/B - 95024 Acireale
Capitale Sociale € 124.573.241,00 L.v.
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04226470823

Telefono: 091.337.111
Telefax: 091.337.151
Telex: CREVAL I 322196
S.W.J.F.T.: RSAN IT 3P
Internet: www.creval.it
Email: credito@creval.it
PEC: segreteria@creditosiciliano@pec.creval.it

Registro delle Imprese di Palermo n. 04226470823
Albo delle Banche n. 522820 Cod. ABI 5019
Società del "Gruppo bancario Credito Valtellinese"
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Credito Valtellinese S.C.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia.

conferitegli dal Consiglio d'Amministrazione in conformità allo statuto, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse del Comune di Castelvetro a Vostro favore, sino alla concorrenza dell'importo massimo, onnicomprensivo, di €5.000,00 (euro-cinquemila/00), a vostra prima richiesta scritta, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui in premesse.

Tale fideiussione si presta e si costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cc., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale.

Con riferimento alle obbligazioni garantite, il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versarVi quello o quegli importi che sarete a richiedere al titolo sopra indicato, beninteso entro l'ammontare massimo garantito di €5.000,00 (euro-cinquemila/00), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale, a semplice Vostra prima richiesta scritta, mediante raccomandata AR. indirizzata per conoscenza anche al debitore principale.

Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità alcuna di prova o motivazione, né di preventiva comunicazione di intimazione o messa in mora.

La presente fideiussione è sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

La presente fideiussione decorre dalla data di stipula della convenzione di cui in premessa ed avrà validità fino al 240 giorno successivo alla scadenza della convenzione ovvero, in caso di anticipata perdita di efficacia o validità per qualsiasi causa della convenzione, fino a 240 giorni successivi alla estinzione stessa.

Decorsa inutilmente tale data senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento da parte Vostra con le modalità sopra indicate, la presente fideiussione si intenderà priva di efficacia, con conseguente piena liberazione del fideiussore purché venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell'intervenuto adempimento di ogni obbligazione garantita.

Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che comunque si estinguerà soltanto con l'estinzione soddisfattoria della obbligazione.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il foro di Roma.

CREDITO SICILIANO S.p.A.
(dott. Salvatore Giardinella)"

A seguito Vs comunicazione del 16 aprile 2013 prot. 2981, avente per oggetto la riconversione dello sportello catastale decentrato di Castelvetro, si comunica che dalla data odierna la presente fideiussione è da intendersi rilasciata esclusivamente in Vs favore.

CREDITO SICILIANO S.p.A.
(dott. Salvatore Giardinella)"

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal direttore dell'Ufficio Provinciale di Trapani Territorio, di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune di Castelvetro provincia di Trapani, Piazza Umberto I° rappresentato dal dirigente del III° Settore "Uffici Tecnici" nel seguito denominato anche "ente locale"

premesse:

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.
3. che in data l'Agenzia delle Entrate ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
4. che, come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
5. che l'ente locale, con nota del ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle Entrate la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio Provinciale di - Territorio dell'Agenzia delle Entrate.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio Provinciale di - Territorio dell'Agenzia delle Entrate.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fidejussione bancaria, con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio Provinciale – Territorio competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L' ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ / _____

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale - Territorio

(Firmato digitalmente)

Per il Comune/

Il Dirigente del III Settore Uffici Tecnici

(Firmato digitalmente)